

**DELIBERAZIONE N. 1520/2006 CONCERNENTE ACCORDO OPERATIVO REGIONE/INAIL -  
CONVENZIONE CON A.R.P.A. STRUTTURA TEMATICA DI EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE  
PER REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA RILEVAZIONE MALATTIE PROFESSIONALI IN  
AMBITO AGRO-ZOOTECNICO IN EMILIA-ROMAGNA** (Deliberazione di Giunta  
regionale n. 1989 del 24 novembre 2008)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 1520 del 6 novembre 2006 è stato approvato uno specifico Accordo operativo con la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'INAIL, poi sottoscritto in data 15 novembre 2006, per la realizzazione - a valere su risorse rese disponibili da INAIL medesimo e trasferite al bilancio regionale - di un progetto concernente azioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in agricoltura;
- che detto Accordo - la cui operatività è stata fissata in due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione - prevedeva, fra l'altro, la costituzione di un apposito Gruppo di progetto, referente nei confronti delle parti per la realizzazione del progetto medesimo e composto da professionalità individuate dalla Regione e dall'INAIL, con esplicitazione delle relative responsabilità;

Preso atto:

- che in data 4 luglio 2007 il predetto Gruppo ha approvato il "Progetto sicurezza sul lavoro in agricoltura e negli allevamenti zootecnici" - comprensivo dei relativi costi - che individua tre fondamentali linee di intervento, ciascuna delle quali articolata come di seguito indicato:

1. Definizione dei rischi

- A. definizione di un modello semplificato del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL), applicabile nelle aziende di lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni agricole;
- B. predisposizione e diffusione di materiale tecnico informativo utile agli interventi di adeguamento

all'attuale normativa dei trattori agricoli e forestali, in relazione a rischi esistenti;

C. indagine conoscitiva delle malattie professionali, in particolare nelle aziende agricole con allevamenti;

## 2. Informazione

A. raccolta finalizzata e orientata delle pubblicazioni e del materiale multimediale esistente in tema di sicurezza in agricoltura;

B. diffusione e divulgazione dei risultati delle tre aree di lavoro individuate al punto 1;

## 3. Formazione

A. analisi dei fabbisogni emergenti dallo sviluppo e dalla realizzazione delle tre aree di lavoro di cui al punto 1 con predisposizione di materiali didattici specifici;

- che, in ragione della complessità delle azioni individuate nel programma di lavoro sopra descritto e dei tempi tecnici necessari alla loro realizzazione, con deliberazione n. 555 del 21 aprile 2008 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2010 dell'operatività del predetto Accordo;
- che tale proroga è divenuta efficace in data 30 aprile 2008 con la prevista sottoscrizione di entrambe le parti, consentendo pertanto l'avvio della fase attuativa delle iniziative previste;

Rilevato:

- che l'indagine di cui alla lettera C) del precedente punto 1. è tesa ad ottenere un quadro delle malattie insorte nei lavoratori del settore agricolo, al di là della denuncia o meno come malattie professionali, con l'obiettivo di individuare le modalità di intervento maggiormente efficaci per la loro rilevazione e per la sensibilizzazione dei lavoratori, delle aziende e dei medici curanti;
- che il raggiungimento di tali obiettivi richiede il coinvolgimento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei

Luoghi di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della regione oltre ai medici competenti e agli Enti di patronato;

Vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare:

- l'art. 4 che definisce ARPA Ente strumentale della Regione preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
- l'art. 5 che prevede - nell'ambito delle funzioni, attività e compiti che ARPA svolge ai fini del perseguimento dei fini istituzionali - il monitoraggio delle diverse componenti ambientali, il controllo e la vigilanza del territorio e delle attività antropiche, il supporto alla Regione nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti, la realizzazione e la gestione - in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL - del Sistema informativo regionale sull'ambiente;

Considerato:

- che è pertanto obiettivo comune alle attività di ARPA la prevenzione integrata ambiente-territorio-salute ed il supporto alle politiche di sostenibilità ambientale promosse dalla Regione;
- che - fra le Strutture in cui si articola ARPA quali nodi operativi con competenze tematiche di eccellenza e specializzazione - quella di "Epidemiologia ambientale" (di seguito ARPA-EPAM) ha competenza specifica per l'elaborazione di strategie e di piani volti ad attivare e/o supportare programmi e iniziative per la conoscenza degli effetti sulla salute umana dei fattori ambientali e per la loro sorveglianza, sviluppando le potenzialità della rete di prevenzione ambientale e sanitaria attraverso una metodologia di co-progettazione degli interventi e di integrazione con le strutture sanitarie;

Preso atto:

- che, su richiesta della Responsabile del Servizio Territorio rurale della Direzione Generale Agricoltura in qualità di Direttore del Progetto complessivo Regione/INAIL, ARPA-EPAM - con nota del 26 maggio 2008 acquisita agli atti del predetto Servizio al n. PG/2008/132551 del 27 maggio 2008 - ha comunicato la propria disponibilità a collaborare con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'attività richiesta ed ha trasmesso la relativa proposta operativa;
- che tale proposta riguarda la realizzazione di un progetto pilota riferito al territorio regionale - eventualmente valevole anche quale proposta adattabile ed estensibile al territorio nazionale - per l'implementazione di un sistema di rilevazione sistematica, continua ed efficace, che possa configurarsi anche come sistema di sorveglianza epidemiologica di eventi legati all'esposizione occupazionale in agricoltura;
- che, in particolare, il piano di lavoro prevede le seguenti attività:
  - definizione del piano di documentazione di base su dati, esperienze e proposte;
  - redazione di un documento di fattibilità;
  - sperimentazione del sistema;
  - indagini quantitative e qualitative;
  - elaborazione progetto pilota per l'implementazione del sistema di rilevazione;
  - iniziative di comunicazione, informazione e formazione per gli addetti;
- che, infine, la proposta avanzata prevede uno sviluppo biennale delle attività per un finanziamento a carico della Regione di complessivi Euro 70.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute;

Dato atto che è stata verificata la congruità della proposta sopra descritta e la sua corrispondenza con il piano di spesa complessivamente approvato dal richiamato Gruppo di progetto Regione/INAIL;

Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a);

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 25 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio Pluriennale 2008-2010 nonché la L.R. 25 luglio 2008, n. 13 di assestamento e prima variazione dei bilanci medesimi;

Considerato, per quanto concerne l'onere a carico della Regione conseguente all'attivazione della collaborazione di cui al presente atto, che la spesa di Euro 70.000,00 trova copertura sullo stanziamento recato dal capitolo 18052 "Spese per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura (Accordo Regione Emilia-Romagna e INAIL del 15 novembre 2006)", compreso nell'UPB 1.3.1.2.5514, "Prevenzione infortuni e malattie in agricoltura - Altre risorse vincolate" del bilancio per l'esercizio finanziario 2008;

Rilevato:

- che, pur nella previsione di uno sviluppo poliennale, la proposta presentata individua, per ciascuna annualità, sostanziale autonomia di obiettivi e di risultati specifici che concorrono, come tali, alla realizzazione delle finalità complessivamente perseguite;
- che la realizzazione delle attività previste nella prima annualità comporta l'assunzione a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 di un onere complessivo pari ad Euro 35.000,00;
- che le risorse disponibili sul predetto capitolo 18052 potranno assicurare - in quanto risorse a destinazione vincolata suscettibili, ove non impegnate entro il 31 dicembre 2008, di trasferimento all'esercizio successivo - la copertura anche della seconda annualità nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare con ARPA-EPAM una collaborazione finalizzata alla realizzazione del descritto progetto pilota per la rilevazione delle malattie professionali in ambito agro-zootecnico in Emilia-Romagna;
- a disciplinare i conseguenti rapporti attraverso specifica convenzione, conforme allo schema allegato al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione provvederà per la Regione la Responsabile del Servizio Territorio rurale;
- a stabilire:
  - che la predetta convenzione vincola in termini finanziari la Regione solo per il primo anno di attività;
  - che al finanziamento della seconda annualità provvederà, con formale atto di impegno di spesa, la Responsabile del Servizio Territorio rurale previa verifica positiva dei risultati conseguiti nella prima annualità e nei limiti delle disponibilità che saranno recate dal bilancio per l'esercizio di riferimento;
- ad assumere - ricorrendo le condizioni previste dall'art. 47, comma 2, della citata L.R. 40/2001 - impegno di spesa di Euro 35.000,00 per il riconoscimento del rimborso delle spese da sostenere per il primo anno di attività;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, quarto comma;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, nonché la successiva deliberazione n. 1663 del 27 novembre 2006;
- n. 1150 del 31 luglio 2006, con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di

attribuzioni degli incarichi di responsabilità di struttura e *professional*;

- n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche" e sue modificazioni;

Considerato che la problematica sottesa all'intervento è trasversale al settore agricolo ed al settore sanitario e che le attività previste richiedono precise sinergie di azione che vedono coinvolte, attraverso le rispettive strutture, la Direzione Generale Agricoltura e la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

Dato atto:

- dei pareri di regolarità amministrativa espressi in merito alla presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, e dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 450/2007;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, Dott. Marcello Bonaccorso, ai sensi dei medesimi articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni, e dell'Assessore alle Politiche per la Salute, Giovanni Bissoni;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, e dare pertanto corso al programma di attività approvato in data 4 luglio 2007 dal Gruppo di progetto di cui all'Accordo Regione/INAIL per quanto concerne dell'iniziativa contraddistinta con la lettera C) del punto 1. "Definizione dei rischi" del citato programma finanziato con risorse trasferite alla Regione da INAIL medesimo;

- 2) di attivare, per le finalità di cui al punto 1), una collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna - Struttura tematica di "Epidemiologia ambientale" - per la realizzazione, secondo i contenuti della proposta trasmessa con nota del 26 maggio 2008 ed acquisita agli atti del predetto Servizio al n. PG/2008/132551 del 27 maggio 2008, di un progetto pilota per la rilevazione delle malattie professionali in ambito agro-zootecnico in Emilia-Romagna, dando atto che tale attività ha sviluppo biennale per un onere complessivo di Euro 70.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, di cui Euro 35.000,00 per la prima annualità;
- 3) di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che essa risulta vincolante in termini finanziari per l'Ente Regione solo per il primo anno di attività e che alla sua sottoscrizione provvederà, per la Regione, la Responsabile del Servizio Territorio rurale;
- 4) di imputare la spesa di Euro 35.000,00, connessa alla realizzazione delle attività ricomprese nella prima annualità, registrata al n. 4591 di impegno sul capitolo 18052 "Spese per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura (Accordo Regione Emilia-Romagna e INAIL del 15 novembre 2006)", compreso nell'UPB 1.3.1.2.5514 "Prevenzione infortuni e malattie in agricoltura - Altre risorse vincolate" del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di stabilire che all'assunzione dell'impegno di spesa per il secondo anno di attività provvederà, con proprio atto formale, la Responsabile del Servizio Territorio rurale previa verifica positiva dei risultati conseguiti nella prima annualità e nei limiti delle disponibilità che saranno recate dal bilancio per l'esercizio di riferimento;
- 6) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativi alle complessive attività oggetto del presente atto provvederà con propri atti formali - ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e della deliberazione n. 450/2007 - la

Responsabile del Servizio Territorio rurale, secondo le modalità stabilite nell'allegato schema di convenzione.

- - -

## SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER LA RILEVAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI IN AMBITO AGRO-ZOOTECNICO IN EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1520 del 6 novembre 2006, è stato approvato uno specifico Accordo operativo con la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'INAIL, poi sottoscritto in data 15 novembre 2006, per la realizzazione - a valere su risorse rese disponibili da INAIL medesimo e trasferite al bilancio regionale - di azioni di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura;
- che detto Accordo - la cui operatività è stata fissata in due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione - prevedeva, fra l'altro, la costituzione di un apposito Gruppo di progetto, referente nei confronti delle parti per la realizzazione del progetto medesimo e composto da professionalità individuate dalla Regione e dall'INAIL, con esplicitazione delle relative responsabilità;
- che in data 4 luglio 2007 il predetto Gruppo ha approvato il "Progetto sicurezza sul lavoro in agricoltura e negli allevamenti zootecnici" - comprensivo dei relativi costi - che individua tre fondamentali linee di intervento, fra le quali è compresa la "Definizione dei rischi", nel cui ambito è prevista una "indagine conoscitiva delle malattie professionali, in particolare nelle aziende con allevamenti";
- che, in ragione della complessità delle azioni individuate nel programma di lavoro e dei tempi tecnici necessari alla loro realizzazione, con deliberazione n. 555 del 21 aprile 2008 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2010 dell'operatività del predetto Accordo;
- che tale proroga è divenuta efficace in data 30 aprile 2008 con la prevista sottoscrizione di entrambe le parti,

consentendo pertanto l'avvio della fase attuativa delle iniziative previste;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 (codice fiscale 80062590379) rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio rurale, domiciliata per le sue funzioni presso la Direzione Generale Agricoltura, Viale Silvani 6 - Bologna;

E

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna - Struttura tematica di "Epidemiologia ambientale" (di seguito ARPA-EPAM) con sede in Modena, Via Begarelli, 13 (codice fiscale e P.IVA 04290860370) rappresentata da \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

*Art. 1*  
*Oggetto*

1. La presente convenzione ha ad oggetto la collaborazione tecnico-scientifica ed operativa che ARPA-EPAM si impegna a fornire alla Regione per la realizzazione di un progetto pilota riferito al territorio regionale - eventualmente valevole quale proposta adattabile ed estensibile al territorio nazionale - per l'implementazione di un sistema di rilevazione sistematica delle malattie professionali in ambito agro-zootecnico in Emilia-Romagna che possa configurarsi anche come sistema di sorveglianza epidemiologica di eventi legati all'esposizione occupazionale in agricoltura.
2. Le attività previste - di seguito sinteticamente descritte e da realizzare secondo i contenuti della proposta trasmessa da ARPA-EPAM con nota del 26 maggio 2008 ed acquisita agli atti del Servizio Territorio

rurale al n. PG/2008/132551 del 27 maggio 2008 - hanno sviluppo tecnico-operativo su un arco temporale di ventiquattro mesi per un costo complessivo di Euro 70.000,00 da riconoscere ad ARPA-EPAM a titolo di rimborso delle spese sostenute:

Prima annualità

- definizione del piano di documentazione di base su dati, esperienze e proposte;
- redazione di un documento di fattibilità;

Seconda annualità

- sperimentazione del sistema;
  - indagini quantitative e qualitative;
  - elaborazione progetto pilota per l'implementazione del sistema di rilevazione;
  - iniziative di comunicazione, informazione e formazione per gli addetti.
3. Per l'efficace realizzazione delle attività anche in relazione alla trasversalità delle problematiche sottese all'intervento, ARPA-EPAM si impegna ad assicurare, anche attraverso la promozione di specifici gruppi tecnici, il necessario raccordo con le strutture della Direzione Generale Agricoltura e della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali.

#### *Art. 2*

##### *Termini e condizioni*

1. Le complessive attività - che dovranno essere svolte entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione - sono articolate in due annualità operative di dodici mesi ciascuna, in sé autonome e distinte con relativa produzione di risultati specifici, che concorrono come tali al raggiungimento di quelli complessivamente perseguiti.
2. Al termine della prima annualità - sulla base dei risultati specifici ottenuti - potrà essere valutata la possibilità di un adeguamento delle attività previste

nell'annualità successiva, da disporsi comunque con atto formale della Responsabile del Servizio Territorio rurale.

3. La validità operativa delle attività da condurre nella seconda annualità resta comunque subordinata all'esito positivo della verifica sui risultati conseguiti nella prima annualità ed all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio regionale per l'esercizio di competenza.
4. Pertanto, la presente convenzione vincola finanziariamente la Regione solo per il primo anno di attività.
5. La concessione, senza oneri aggiuntivi per la Regione, di eventuali proroghe al completamento delle attività previste in ciascuna annualità potrà essere disposta dalla Responsabile del Servizio Territorio rurale, con atti formali, sulla base di motivata richiesta di ARPA-EPAM - da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine dell'annualità per la quale la proroga è richiesta - previa verifica che tale proroga non pregiudichi il rispetto dei termini di validità dell'Accordo Regione/INAIL di cui alle premesse della presente convenzione.

### *Art. 3*

#### *Finanziamento prima annualità e modalità di liquidazione*

1. La Regione, per l'esecuzione delle attività previste nella prima annualità, riconosce un finanziamento a titolo di rimborso delle spese sostenute di Euro 35.000,00 e si impegna a liquidarlo, previa verifica della conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche ed a quanto qui convenuto, con le seguenti modalità:
  - acconto di Euro 15.000,00 successivamente alla stipula della convenzione e comunicazione di avvio operativo delle attività;
  - saldo, ovvero minor somma, ad avvenuta realizzazione di tutte le attività previste, a presentazione del documento di fattibilità di cui al comma 2 dell'art. 1 nonché di un dettagliato rendiconto di spesa, reso

nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante di ARPA-EPAM, contenente l'elencazione delle spese sostenute.

2. La Regione si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.

*Art. 4*

*Finanziamento seconda annualità  
e modalità di liquidazione*

1. La Responsabile del Servizio Territorio rurale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2, provvederà, con atto formale, all'assunzione dell'impegno di spesa relativo al finanziamento a titolo di rimborso delle spese sostenute di Euro 35.000,00.
2. La liquidazione del finanziamento previsto per la seconda annualità sarà disposta, previa verifica della conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche ed a quanto qui convenuto, con le seguenti modalità:
  - acconto di Euro 15.000,00 a presentazione di una relazione relativa alle attività svolte nei primi sei mesi di attività nell'annualità stessa;
  - saldo, ovvero minor somma, ad avvenuta realizzazione di tutte le attività previste, a presentazione del progetto pilota di cui al comma 2 dell'art. 1 nonché di un dettagliato rendiconto di spesa, reso nella forma di dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante di ARPA-EPAM, contenente l'elencazione delle spese sostenute.
3. La Regione si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.

*Art. 5*

*Proprietà dei risultati*

1. I risultati delle attività oggetto della presente convenzione restano di proprietà della Regione.

1. Resta inteso tuttavia che ARPA-EPAM potrà utilizzare detti risultati nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

*Art. 6*  
*Responsabilità*

1. Per la realizzazione delle attività verrà utilizzato personale scelto ad esclusiva cura di ARPA-EPAM senza che per detto personale si instauri alcun rapporto con la Regione; parimenti ARPA-EPAM tiene la Regione indenne da ogni responsabilità nel caso di infortuni dipendenti dall'uso dei mezzi e attrezzature impiegate per la realizzazione delle attività dedotte nella presente convenzione.

*Art. 7*  
*Protezione dei dati*

1. I dati personali comuni e/o sensibili e giudiziari, eventualmente raccolti nello svolgimento delle prestazioni commissionate, saranno trattati da ARPA-EPAM nell'osservanza delle norme e dei principi dettati dal D.Lgs n. 196/2003 e con modalità tali da non consentire l'identificazione, neppure in via indiretta, di persona fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni a cui tali dati si riferiscono.

*Art. 8*  
*Risoluzione*

1. In presenza di inadempimento delle obbligazioni dedotte nella presente convenzione si applicheranno le norme previste agli artt. 1453 e segg. del codice civile.

*Art. 9*  
*Norme regolatrici*

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

*Art. 10*  
*Registrazione e spese*

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso di uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

2. Eventuali ulteriori spese inerenti la presente convenzione, ivi comprese quelle di bollo, sono a carico di ARPA-EPAM.

*Art. 11*  
*Foro competente*

1. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione non risolte in via amichevole saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Bologna. (\*)

Bologna,

Per Regione Emilia-Romagna	Per Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna Struttura Tematica di Epidemiologia ambientale
La Responsabile del Servizio Territorio rurale	Il _____
_____	_____

(\*) Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente la clausola di cui all'art. 11.

Per Regione Emilia-Romagna	Per Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna Struttura Tematica di Epidemiologia ambientale
La Responsabile del Servizio Territorio rurale	Il _____
_____	_____